



I lama nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai lama. Inoltre, anche per i lama valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Le disposizioni valide per i lama si applicano anche agli alpaca nonché agli animali risultanti dall'incrocio tra lama e alpaca.

Formazione (art. 31 OPAn)

Chi è responsabile della detenzione di lama deve avere seguito la formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatto sociale (art. 57 cpv. 1 OPAn)

I lama devono essere tenuti in gruppi. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I maschi tenuti da soli devono tuttavia avere un contatto visivo con i conspecifici.

Uscita all'aperto (art. 57 cpv. 4 OPAn)

I lama devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto. Quest'ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.

Alimentazione e cura (art. 4, 5, 58, 1 OPAn; art. 31 cpv. 3 ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)

I lama devono avere accesso in qualsiasi momento all'acqua e a foraggio grezzo oppure a un pascolo. Il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale del gruppo riceva alimenti e acqua a sufficienza.

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. È quindi necessario attuare una lotta specializzata contro i parassiti. I lama devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame. Unghioni e denti dei lama devono essere accorciati a regola d'arte, secondo la loro crescita.

Illuminazione (art. 33 OPAn)

I ricoveri in cui gli animali stanno per la maggior parte del tempo devono essere illuminati con luce naturale. L'intensità luminosa deve essere di giorno almeno di 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.

Ricoveri, suolo e lettiera (art. 7, 10, 35, 57, allegato 1 tabella 6 OPAn)

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo. Sono vietati i dispositivi a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla.

I ricoveri e i parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 1 tabella 6 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. La superficie nel riparo o nella stalla deve essere pari a 2 m² per ogni animale in caso di stabulazione in gruppo; in caso di detenzione individuale di maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale, deve invece essere pari a 4 m² per ogni animale.

I lama non possono essere tenuti legati.

Deve essere messo a loro disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.

La superficie del parco deve essere pari almeno a 250 m² e non può essere inferiore neppure se nel parco in questione è tenuto unicamente un solo maschio che ha raggiunto la maturità sessuale. Su una superficie di 250 m² è ammesso tenere insieme fino a 6 lama con i loro animali discendenti di età fino a 6 mesi. Per ogni animale in più, bisogna aggiungere a tale misura 30 m²; in gruppi a partire da 13 animali, per ogni capo supplementare occorre aggiungere a tale misura 10 m².

Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui alla tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.

L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di lama sani.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 10 gennaio 2018, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: <http://www.usav.admin.ch>>> Protezione degli animali